

Emanato con D.R. n. 5725 del 23.12.2022
Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 23.12.2022 - In vigore dal
07.01.2023

A cura del Servizio affari generali – Area legale e generale

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON L'UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Definizioni e modalità di svolgimento dell'adunanza in presenza con la partecipazione telematica di uno o più componenti, dell'adunanza in telepresenza con partecipazione simultanea a distanza di tutti i componenti e dell'adunanza in modalità telematica con partecipazione a mezzo posta elettronica o piattaforma informatica in un intervallo temporale predeterminato	2
Art. 3 - Requisiti e modalità di impiego della postazione a distanza.....	4
Art. 4 - Convocazione	4
Art. 5 - Compiti del presidente e del segretario verbalizzante	4
Art. 6 - Doveri del componente del collegio	5
Art. 7 - Partecipazione di soggetti esterni in qualità di esperti	5
Art. 8 - Manifestazione del voto e verbale	5
Art. 9 - Problemi tecnici di connessione	6
Art. 10 - Disposizioni finali.....	7

Area organizzativa Omogenea: Università degli studi di Genova Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991
C.F. 00754150100 codice IPA: udsg_ge PEC: protocollo@pec.unige.it

Unità organizzativa: Area legale e generale codice univoco ufficio: 37IP5Z PEC: arealegalegenerale@pec.unige.it

Responsabile del procedimento: rag. Roberta Lombardi tel. 010/2099548 indirizzo email: affarigenerali@unige.it

Per informazioni: dott. Fabrizio Buscaroli tel. 010/2099318 indirizzo email: affarigenerali@unige.it

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano l'utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, con esclusione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo. Esse si applicano in mancanza di specifiche disposizioni approvate dall'organo interessato e costituiscono linee guida per l'eventuale redazione delle stesse.
2. Le adunanze possono svolgersi:
 - a. unicamente in presenza;
 - b. in presenza, con la partecipazione telematica di uno o più componenti;
 - c. in telepresenza, con partecipazione simultanea a distanza di tutti i componenti;
 - d. in modalità telematica con partecipazione a mezzo posta elettronica o piattaforma informatica conforme a quanto disposto all'art. 3, comma 4, in un intervallo temporale predeterminato, nei casi in cui si richieda di deliberare su documenti previamente approvati da un diverso organo collegiale.
3. La modalità in presenza con la partecipazione telematica di uno o più componenti costituisce modalità ordinaria di riunione. La convocazione con l'utilizzo di altre modalità avviene, oltre ai casi previsti al comma 2, lettere a), c) e d), e all'art. 8, commi 2 e 3, delle presenti disposizioni regolamentari, per decisione motivata del presidente.

Art. 2 - Definizioni e modalità di svolgimento dell'adunanza in presenza con la partecipazione telematica di uno o più componenti, dell'adunanza in telepresenza con partecipazione simultanea a distanza di tutti i componenti e dell'adunanza in modalità telematica con partecipazione a mezzo posta elettronica o piattaforma informatica in un intervallo temporale predeterminato

1. Per "adunanza in presenza con la partecipazione telematica di uno o più componenti" si intende la riunione dell'organo collegiale svolta in presenza, con la partecipazione a distanza di uno o più componenti, esclusi il presidente e il segretario verbalizzante¹, operanti nel luogo indicato nell'atto di convocazione, i quali interagiscono simultaneamente fra loro e con i componenti in presenza.
2. Per "adunanza in telepresenza con partecipazione simultanea a distanza di tutti i componenti" si intende la riunione dell'organo collegiale svolta

¹ Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett d), del Regolamento generale di Ateneo il presidente e il segretario verbalizzante devono trovarsi nel luogo indicato nella convocazione.

con la partecipazione a distanza della totalità dei componenti, compresi il presidente e il segretario verbalizzante. Nell'adunanza telematica la sede di riunione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del Regolamento generale di Ateneo, è il luogo virtuale, indicato nell'atto di convocazione, in cui i partecipanti interagiscono simultaneamente fra loro su piattaforma di videoconferenza.

3. Le adunanze di cui ai commi 1 e 2 permettono ai componenti dell'organo collegiale, rispettivamente, di partecipare da postazioni virtuali distanti dalla sede fisica di incontro, oppure di incontrarsi in una sede virtuale, tramite un collegamento simultaneo e lo scambio o condivisione concomitanti di informazioni, opinioni e documenti, in modo che la decisione finale su ogni punto all'ordine del giorno sia il risultato del contemporaneo concorso di volontà dei componenti, indipendentemente dalla modalità della loro presenza, fisica o virtuale.

4. Le adunanze di cui ai commi 1 e 2 rispettano il principio di collegialità delle decisioni. La correlata simultaneità si realizza nelle forme seguenti:

a) simultaneità di tempo: i partecipanti presenziano, di norma, all'adunanza per tutta la sua durata, dall'inizio alla fine, salvo casi motivati di intervento tardivo alla riunione o di suo anticipato abbandono;

b) simultaneità di azione: ogni partecipante assume, contemporaneamente agli altri, la propria decisione su ciascun punto all'ordine del giorno nello stesso momento in cui è in trattazione.

5. Per "adunanza in modalità telematica con partecipazione a mezzo posta elettronica o piattaforma informatica in un intervallo temporale predeterminato" si intende la riunione dell'organo collegiale svolta in applicazione delle disposizioni del presente comma.

5.1. La convocazione delle adunanze di cui al punto precedente, inviata per posta elettronica, contiene:

a) le indicazioni relative alla reperibilità dei documenti da approvare;

b) le proposte iniziali di deliberazione;

c) l'intervallo temporale entro il quale i componenti dell'organo possono formulare dalla propria casella di posta elettronica istituzionale, o sulla piattaforma informatica, eventuali osservazioni o proposte sugli oggetti di deliberazione;

d) l'intervallo temporale successivo entro il quale, a seguito di comunicazione da parte del presidente della definitiva proposta di deliberazione, i componenti del collegio esprimono il proprio assenso o dissenso, ovvero la dichiarazione di astensione.

5.2. Esauriti gli adempimenti previsti nella convocazione, e scaduto il termine per la deliberazione finale, il presidente, verificato il rispetto del numero legale e del quorum funzionale, redige il verbale, nel quale si dà atto

del risultato delle votazioni e delle deliberazioni conseguentemente assunte. Il verbale è approvato, di norma, nella successiva riunione dell'organo. Sino a tale approvazione si conserva la documentazione telematica pertinente alla riunione.

5.3. Le successive prescrizioni delle presenti disposizioni regolamentari si applicano alle adunanze in modalità telematica con partecipazione a mezzo posta elettronica o piattaforma informatica in un intervallo di tempo predeterminato in quanto compatibili.

Art. 3 - Requisiti e modalità di impiego della postazione a distanza

1. I requisiti e le modalità di impiego della postazione previsti nel presente articolo sono presupposti di validità dell'adunanza in presenza con partecipazione telematica e dell'adunanza telematica nonché delle delibere assunte al loro interno.
2. Il partecipante, sotto la propria responsabilità, si adopera per garantire la segretezza della seduta e il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti e, a tal fine, adotta accorgimenti tecnici e organizzativi idonei a preservare la riservatezza della riunione.
3. Il partecipante utilizza tecnologie e dispositivi idonei a intervenire a distanza all'adunanza.
4. Sono considerate idonee le tecnologie messe a disposizione dall'Ateneo, che, attraverso un collegamento simultaneo, consentono l'immediata identificazione dei partecipanti e, a ciascuno di essi:
 - a) la riservatezza dell'immagine;
 - b) la reciproca diretta percezione audio-visiva o audio;
 - c) la consultazione del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) lo scambio e la condivisione di documenti;
 - e) l'intervento nella discussione;
 - f) l'espressione del voto in modo inequivocabile e palese.

Art. 4 - Convocazione

1. La convocazione della seduta indica il luogo fisico o virtuale dell'adunanza, la tecnologia utilizzata e ogni informazione utile alla partecipazione.

Art. 5 - Compiti del presidente e del segretario verbalizzante

1. Ai fini della validità dell'adunanza e della regolarità delle deliberazioni, il presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante:
 - a) accerta il collegamento a distanza per i partecipanti che intervengono da remoto;
 - b) verifica la sussistenza del numero legale tenuto conto, ove il caso ricorra, dei partecipanti a distanza e dichiarando, in difetto,

- l'invalidità dell'adunanza e la conseguente improcedibilità. Analoga verifica compie nel corso della riunione avuto riguardo alle comunicazioni di partecipazione posticipata o di abbandono da parte dei componenti il collegio, opportunamente verbalizzate;
- c) al solo fine di agevolare la redazione del verbale, può proporre la registrazione della riunione², per l'approvazione della quale è richiesta la maggioranza dei presenti;
 - d) verifica, per ciascuna deliberazione, la sussistenza del *quorum* funzionale richiesto, ove diverso da quello strutturale.

Art. 6 - Doveri del componente del collegio

1. Il componente del collegio che partecipa in modalità telematica all'adunanza:
 - a) non registra la riunione;
 - b) non comunica a terzi le informazioni audio, video, testuali e grafiche relative all'adunanza;
 - c) avvisa il presidente e il segretario verbalizzante, senza ritardo, a voce o per iscritto sulla *chat*, dell'accesso tardivo alla riunione, dell'abbandono anticipato, definitivo o temporaneo della stessa e dell'eventuale riaccesso;
 - d) avvisa il presidente e il segretario verbalizzante tramite *chat*, *e-mail* o telefonata, in merito a eventuali problemi di connessione che gli impediscano di partecipare all'adunanza.
2. Dopo l'apertura della seduta si presume la persistente presenza del componente che non segnala le situazioni di cui al comma 1, lett. c) e d).

Art. 7 - Partecipazione di soggetti esterni in qualità di esperti

1. Il soggetto esterno che partecipa all'adunanza in qualità di esperto è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 e all'art. 6 in quanto applicabili. Egli, inoltre, non conserva le informazioni audio, video, testuali e grafiche relative all'adunanza.

Art. 8 - Manifestazione del voto e verbale

1. Il voto è, di norma, espresso in forma palese: per alzata di mano, per appello nominale, per iscritto su *chat*.
2. Nel caso in cui per un argomento posto all'ordine del giorno sia stabilito in modo certo e prevedibile il voto segreto, l'adunanza si svolge in presenza, a meno che l'adunanza si svolga in telepresenza e sia disponibile un sistema telematico per il voto segreto.

² Cfr art. 18 c. 3 RGA: *Al solo fine di agevolare la redazione del verbale, le sedute, incluse quelle svolte in modalità telematica, possono essere registrate attraverso l'ausilio di appositi apparecchi. Dopo l'approvazione del verbale di ciascuna seduta, le registrazioni e le relative trascrizioni sono distrutte.*

3. Fatta salva l'ipotesi di adunanza in telepresenza di cui al comma precedente, nel caso previsto all'art. 17, comma 10 del Regolamento generale di Ateneo³ il presidente dispone il rinvio della trattazione a un'adunanza successiva convocata esclusivamente in presenza.
4. La disciplina della redazione del verbale è contenuta nel Regolamento generale di Ateneo. Il verbale riporta, in ogni caso:
 - a) i nomi di tutti i presenti, degli assenti giustificati e degli assenti;
 - b) la specificazione dei componenti che eventualmente partecipano a distanza;
 - c) le tecnologie usate per lo svolgimento dell'adunanza;
 - d) i casi di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) e d), e di cui all'art. 9.

Art. 9 - Problemi tecnici di connessione

1. Se all'inizio o in corso di riunione si verificano problemi tecnici che impediscano ad alcuni componenti di collegarsi da remoto, il presidente ha facoltà di sospendere i lavori per un termine di ragionevole durata e di disporre la ripresa a seguito del ripristino del collegamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato possibile ripristinare il collegamento, il presidente:
 - a) dà comunque inizio, o riprende la trattazione dei punti all'ordine del giorno, considerando assente giustificato il componente, se il numero legale è garantito e l'adunanza è, quindi, valida;
 - b) dichiara invalida l'adunanza e rinvia la riunione ad altro momento, se non è raggiunto il numero legale.

³ RGA, art. 17 - Modalità di votazione – comma 10: *La votazione avviene di norma a scrutinio palese, secondo le modalità indicate dal presidente. Su richiesta di almeno un quinto dei presenti o nei casi espressamente previsti dallo Statuto, la votazione avviene a scrutinio segreto e, ove non diversamente disposto, approvata a maggioranza semplice dei presenti. Anche nel caso di deliberazione a scrutinio segreto ogni componente ha diritto di manifestare la propria dichiarazione di voto. Qualora un componente ne faccia richiesta e fatti salvi i casi di votazione segreta, essa deve avvenire per appello nominale.*

Casi di votazione a scrutinio segreto previsti dallo Statuto:

- Art. 11 – Mozione di sfiducia
 1. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del rettore può essere presentata da almeno un terzo dei componenti del senato accademico, quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato.
 2. La mozione di sfiducia è messa in discussione quale punto unico all'ordine del giorno nella prima adunanza successiva del senato accademico. È votata a scrutinio segreto, e si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti. (...)
- Art. 19 – Attribuzioni del Senato accademico
 8. Su proposta del rettore, decide a scrutinio segreto in merito alle violazioni del codice etico, ove non rivestano carattere disciplinare, ferma restando ogni eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa. La conseguente sanzione consiste in un richiamo scritto del rettore rivolto in via riservata al soggetto responsabile. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti, nonché al rispetto della dignità delle persone coinvolte e della riservatezza delle informazioni trattate secondo le modalità previste nel codice stesso.
- Art. 31 – Violazioni del codice etico e relative sanzioni
 1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, a scrutinio segreto, su proposta del rettore.

3. Se i problemi tecnici interessano la postazione del presidente, egli sospende i lavori per un termine di ragionevole durata e ne dispone la ripresa a seguito del ripristino del collegamento.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stato possibile ripristinare il collegamento, il presidente può:
 - a) delegare il suo vicario o, in assenza di quest'ultimo, il decano se, pur con la propria assenza giustificata, il numero legale è garantito;
 - b) rinviare l'adunanza, se, per la propria assenza giustificata, non è raggiunto il numero legale.
5. Se i problemi tecnici interessano la postazione del segretario verbalizzante, il presidente sospende i lavori per un termine di ragionevole durata e li riprende a seguito del ripristino del collegamento.
6. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stato possibile ripristinare il collegamento, il presidente:
 - a) designa un nuovo segretario verbalizzante, considerando il primo assente giustificato (qualora sia un componente del collegio), se il numero legale è comunque garantito;
 - b) rinvia la riunione se, per l'assenza giustificata del segretario verbalizzante (qualora sia componente del collegio), non è raggiunto il numero legale.
7. Le deliberazioni regolarmente approvate prima della sospensione dei lavori restano valide.
8. Se i problemi tecnici si verificano in sede di votazione, il presidente dichiara invalida la votazione stessa e:
 - a) ne dispone la ripetizione, se è possibile ripristinare il collegamento;
 - b) considera assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi, verifica nuovamente la validità dell'adunanza e dispone il rinnovo della votazione, se non è possibile ripristinare il collegamento.
9. Il verbale dà conto delle suddette operazioni.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. La competente Area dell'Ateneo, al fine di facilitare la stesura dei verbali delle riunioni di cui alle presenti disposizioni regolamentari, può predisporre modelli redazionali da rendere disponibili alle strutture.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono emanate con decreto del rettore e sono pubblicate all'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esse entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo.